STUDIO LEGALE AVVOCATO DARIO NARDONE
IUSTITIAM QUAERIMUS, REM OMNI AURO CARIOREM (M. T. CICERO)

PROCEDIMENTO CIVILE n.: /23

ORDINANZA EMESSA

A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice, all'esito della trattazione scritta della causa ricadente all'udienza del 31.1.24

letti gli atti introduttivi, e le note di udienza depositate dalle parti;

Preliminarmente si conferma integralmente il decreto del 31..7.23, con conseguente rigetto di ogni eccezione sollevata dall'opposta in ordine al rito;

Ritenuto che il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., trattandosi di provvedimento di natura genericamente cautelare, va esercitato, sotto il profilo della richiamata ricorrenza di gravi motivi, valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, anche con riferimento alle condizioni di legittimità per la concessione del decreto o della sua provvisoria esecutività, e la sussistenza del periculum in mora, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo;

premesso altresì che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti;

ricordando ulteriormente che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 cpc non può essere intesa né come volta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 cpc , né come implicante la valutazione circa la ricorrenza, in negativo, dei presupposti di cui all'art. 648 cpc;

premesso infine che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente;

Ritenuto che nel presente giudizio la verifica di fondatezza della domanda, che si caratterizza, come detto, per il petitum e la causa petendi illustrati nell'atto introduttivo, quantunque per le

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49005cd3852328900de21b7ac1cdc904
Firmatc

limitate finalità di cui all'art. 648 c.p.c., alla luce degli elementi presenti agli atti di causa, consente di rilevare, come l'opponete con il presente giudizio intende fare accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) ed altre della fideiussione omnibus del 27.02.2007 sottoscritta dalla fideiubente opponente in veste di Consumatore, per violazione dell'art. ex art. 34, co. 5, e ss. del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia per mancato rispetto del riviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c.

che pertanto, allo stato, alla luce della possibile fondatezza dell'opposizione, non vi é prova certa del credito azionato così configurandosi un grave motivo, naturalmente ai soli fini della decisione sull'esecutività dell'ingiunzione, prescindendo da valutazioni sommarie del Giudicante sulla fondatezza della domanda;

che le ragioni dell'opponente, in tali termini positivamente apprezzate, inducono dunque a riconoscere in questa sede la necessità di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione opposto;

che, vertendo la presente controversia in materia bancaria, condizione di procedibilità della domanda è data dalla procedura di mediazione ex art. 5 bis del Dlgs. n. 28/2010 così come modificato dal D Lgs 149/22;

Dato atto della nuova e recente variazione tabellare Prot. 1/24 dell'.8.1.24 con cui il titolare del Ruolo H dal 18.12.23, Magistrato Professionale Dott , è stata trasferita presso altro Ufficio Giudiziario,;

Considerata dunque la perdurante assenza del Magistrato Professionale del Ruolo H sin da Ottobre 2023 con cumulo di due ruoli (aggiuntivo del GOP e ruolo del togato) con conseguente notevole aumento dei fascicoli da trattare nella medesima udienza (con sovrapposizione di orari e attività);

Ritenuto necessario dunque procedere ad una riorganizzazione del ruolo alla luce dei diversi mutamenti nella titolarità che consenta una trattazione ordinata delle attività processuali

Verificato il carico di lavoro complessivo e tenuto conto dell'anno di iscrizione a ruolo delle cause

P.Q.M.

Dispone la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto,

Invita parte opposta a procedere alla mediazione, assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda e rinviando il procedimento all'udienza del 20.9.2024 h 9.30 dinanzi al Magistrato Professionale

Pescara, 31.1.2024

IL Giudice

Dott.

Firmato Da: messo Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49005cd3852328900de21b7ac1cdc904

Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49005cd3852328900de21b7ac1cdc904